

# IL TESTO INTEGRATO SETTLEMENT (TIS)

Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (Settlement) - allegato alla delibera ARG/elt 107/09

***Autorità per l'energia elettrica e il gas***  
**DIREZIONE MERCATI**

Milano, 24 settembre 2009



*Autorità per l'energia elettrica e il gas*

# Sommario

- Parte 1 - Origine e articolazione del TIS
  - Obiettivi & Criteri
  - Articolazione del TIS
  
- Parte 2 – Trattamento delle rettifiche
  - Rettifiche di settlement
  - Rettifiche tardive
  - Coerenza trasporto e dispacciamento
  
- Parte 3 - Criteri per il settlement in mancanza di trasmissione dati
  - PRA, CRPU, energie convenzionali orarie
  - Immissione e prelievi



# ORIGINE E ARTICOLAZIONE DEL TIS



# Obiettivi generali e strategici (GOP 1/09)

Parte 1

- Sostenere e promuovere l'efficienza e l'economicità dei servizi infrastrutturali
- Tutelare i clienti dei servizi energetici
- Garantire la semplificazione e l'attuazione delle discipline regolatorie
  - Assicurare e facilitare l'attuazione della disciplina regolatoria
    - Promuovendo la **semplificazione della regolazione**
    - Garantendo la **certezza della disciplina**
    - Incrementando la **comprensibilità e la chiarezza dei provvedimenti**
    - Disponendo la **redazione di testi unici** ed il loro periodico aggiornamento



# Obiettivi specifici alla base del provvedimento Parte 1

- Contenere la dispersione regolatoria del settlement
- Dare certezza agli UdD (e, quindi, ai clienti finali) sui tempi e le modalità di liquidazione delle partite inerenti il servizio di dispacciamento
- Completare la regolazione del settlement
  - Gestione delle rettifiche ai dati di misura
  - Criteri di esecuzione del settlement in assenza di invio dati da parte delle imprese distributrici
  - Regolazione incentivante dell'aggregazione delle misure



# Obiettivi per il trattamento delle rettifiche (AIR) Parte 1

- Corretta contabilizzazione e valorizzazione economica dell'energia prelevata da ciascun utente del dispacciamento
- Contenimento impatto economico su utente del dispacciamento
- Semplificazione contabile ed amministrativa per Terna e le imprese distributrici




Trade off fra corretta determinazione delle partite economiche sulla base della normativa vigente (già 111/06 e TILP) e minimizzazione degli oneri a carico UdD



# Obiettivi per il trattamento delle rettifiche (AIR) Parte 1

- Tutelare l'effettiva capacità previsionale degli UdD in merito alle grandezze rilevanti ai fini del dispacciamento
  - Errori sul PRA non prevedibili dagli UdD (sono sistematici)



Le rettifiche al PRA (correzione errori sistematici) non sono considerate ai fini degli sbilanciamenti e ai fini della determinazione del prezzo di congruaggio LP.

- Mantenere inalterati i corrispettivi unitari di dispacciamento a seguito di rettifiche



# Il Testo Integrato Settlement (TIS)

Parte 1

- Riassume in unico testo tutte le disposizioni inerenti il settlement del servizio di dispacciamento, dalla regolazione mensile ai congruagli annuali, alle rettifiche ai dati di misura.
- La determinazione dei corrispettivi unitari di dispacciamento compete alla regolazione del servizio di dispacciamento medesimo (deliberazione n.111/06).
  - I corrispettivi unitari sono un input al settlement.
- Prima del TIS, la regolazione del settlement era dispersa in molteplici provvedimenti:
  - Deliberazione n. 111/06 (aggregazione delle misure e regolazione mensile)
  - TILP (load profiling)
  - ARG/elt 29/08 (congruaglio illuminazione pubblica, IP)
  - ARG/elt 178/08 (profilo immissioni)





- Disposizioni generali
  - Trattamento orario, per fasce, monorario
  - Energia immessa e prelevata
  - Area di riferimento e PRA
  
- Settlement mensile
  - Aggregazione delle misure (include anche il profilo convenzionale immissioni e il profilo convenzionale IP, ricompresi nelle curve orarie degli UdD)
  - Fase ex-ante load profiling (CRPP, CRPU, attribuzione PRA)
  - Regolazione mensile corrispettivi di dispacciamento



- Conguagli con liquidazione annuale
  - Conguaglio load profiling
  - Conguaglio IP
  - Conguaglio compensativo
  
- Obblighi informativi
  - Comuni alle imprese distributrici (anagrafica)
  - Imprese distributrici sottese
  - Imprese distributrici di riferimento
  - Terna
  - UdD (per corrispettivi di gradualità e DISPbt)



# Articolazione del TIS

Parte 1

- Regolazione incentivante dell'aggregazione delle misure
  - Argomento da sviluppare a breve termine (cfr deliberazione ARG/elt 74/09)
  - Previsto un documento per la consultazione a ottobre
  
- Trattamento delle rettifiche
  - Rettifiche di settlement
  - Rettifiche tardive
  - Obblighi informativi connessi alle rettifiche (con verifica coerenza dati trasporto e dispacciamento)



- Disposizioni transitorie e finali
  - Coefficienti di perdita
  - Transitorio 2008 per rettifiche e posticipo conguaglio LP (incorpora disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 34/09)
  - Transitorio 2009 per CRPP (cfr TILP), tempistiche settlement (cfr 111/06) e rettifiche
  - Percorso di efficientamento per verifica coerenza dati trasporto e dispacciamento



# Revisione della normativa vigente

Parte 1

## ■ 111/06

- Decurtata della parte aggregazione e settlement mensile
- Diventa, di fatto, il testo per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento (ivi inclusa la determinazione dei corrispettivi unitari di dispacciamento e dei prezzi di sbilanciamento), la registrazione dei contratti di compravendita e la risoluzione delle congestioni sul mercato.

## ■ TILP e ARG/elt 29/08

- Inclusi interamente nel TIS: **sono abrogati** contestualmente all'entrata in vigore del TIS

## ■ ARG/elt 178/08

- Contiene disposizioni su aggregazione, profili convenzionali per immissioni, flussi informativi verso GSE e tipologia di misuratori.
- Rimane in vigore con la precisazione che tutto quanto non compatibile con il TIS è da ritenersi nullo.



# Disposizioni di nuova introduzione

Parte 1

- Disposizioni in esito al procedimento avviato con deliberazione ARG/elt 5/08 (AIR) in materia di rettifiche ai dati di misura (Parte 2)
  - Trattamento delle rettifiche di settlement
  - Trattamento delle rettifiche tardive
  - Verifica coerenza dati trasporto e dispacciamento
  - Relativi obblighi informativi
  
- Completamento dei criteri per l'esecuzione del settlement in difetto di trasmissione dati (Parte 3)
  - Immissioni (novità)
  - Prelievi orari (novità)
  - Prelievi non orari, PRA e CRPU (già presenti nel TILP)



# TRATTAMENTO DELLE RETTIFICHE



## Criteri generali

Parte 2

- Aggiornamento a seguito di rettifiche dell'energia immessa in ciascun punto di dispacciamento
- Aggiornamento a seguito di rettifiche dell'energia prelevata in ciascun punto di dispacciamento in relazione ai punti di prelievo trattati su base oraria
- Aggiornamento delle partite fisiche di conguaglio LP e IP a seguito di rettifiche ai dati non orari
- Applicazione all'energia immessa e prelevata aggiornata dei corrispettivi unitari di dispacciamento e dei prezzi di sbilanciamento effettivi in esito al settlement mensile
- Applicazione alle partite fisiche di conguaglio LP e IP dei prezzi in esito ai conguagli annuali





## ■ **Definizione:**

**Rettifiche ai dati di misura rilevanti per il settlement mensile pervenute entro il 20 maggio dell'anno successivo a quello di competenza.**

## ■ **Comprendono:**

- **Rettifiche ai dati di misura delle immissioni**
  - Anche per punti di immissione trattati per fasce o monorari
  
- **Rettifiche ai dati di misura dei prelievi**
  - Solamente per i punti di prelievo trattati su base oraria
  - Sono esclusi i punti di prelievo non orari (è previsto l'apposito conguaglio load profiling o IP)
  
- **Rettifiche al PRA**
  - Correzioni al valore del PRA apportate dalle imprese distributrici a seguito di rettifiche ai dati rilevanti per il calcolo del PRA stesso (prelievi orari, immissioni su reti di distribuzione, scambi con RTN o fra aree di riferimento)




## Rettifiche di settlement: liquidazione partite economiche

- **Sessione SEM1**
  - Dati orari UdD diversi da AU
  - Dati entro 20 novembre dell'anno in corso
  - Solo rettifiche relative all'energia prelevata/immessa nel I semestre solare
  - Liquidazione partite entro 31 dicembre
  
- **Sessione SEM2**
  - Dati orari UdD incluso AU + rettifiche di PRA
  - Dati entro 20 maggio anno successivo
  - Rettifiche riferite all'anno precedente, incluse rettifiche I semestre non gestite in SEM1
  - Liquidazione partite entro 31 luglio (contestuale LP)




# Partite economiche sessione SEM1

Parte 2



# Partite economiche sessione SEM2

Parte 2



## ■ Definizione

**Rettifiche ai dati di misura rilevanti per il settlement mensile pervenute dopo il 20 maggio dell'anno successivo a quello di competenza**

- Stessa tipologia di dati delle rettifiche di settlement

## ■ Rettifiche ai dati di misura rilevanti per i conguagli annuali (LP, IP e compensativo) pervenute dopo il 20 maggio dell'anno successivo a quello di competenza:

- Rettifiche ai dati di misura dei prelievi non orari per conguaglio LP
- Rettifiche ai dati di misura IP non oraria per conguaglio IP
- Rettifiche ai dati di misura dei prelievi monorari per compensativo




# Rettifiche tardive: liquidazione partite economiche

Parte 2

- 1 sessione all'anno
  - Dati entro 20 maggio
  - Liquidazione partite entro 31 luglio
  
- Sono ammesse rettifiche fino a 5 anni
  - Richiesta segnalazione preventiva di esistenza di rettifiche entro la scadenza dei 5 anni
    - Le eventuali partite economiche sono comunque determinate nella prima sessione utile




# Partite economiche rettifiche tardive LP



# Coerenza trasporto e dispacciamento

Parte 2

- Base dati di misura per il trasporto coincide con la base dati di misura per il dispacciamento



L'energia assoggettata al trasporto dovrebbe coincidere con quella prelevata ai fini del dispacciamento

- Riscontrata la presenza di incoerenza fra dati di trasporto e dati di dispacciamento



Opportuno prevedere apposito controllo di coerenza fra trasporto e dispacciamento (con apposito percorso di efficientamento graduale)





# Coerenza trasporto e dispacciamento

Parte 2

- Controllo introdotto a partire dai congruagli 2006 e 2007
  - Soglia di tolleranza unica su base annua (orari + non orari)
    - 5% 2006, 4% 2007
  - Sospensione fatturazione congruagli se soglia non rispettata fino a riconciliazione dei dati
  
- TIS conferma misura regolatoria, procedendo con gradualità:
  - Soglia di tolleranza unica su base annua (orari + non orari)
    - 3% 2008, 2 % 2009
  - Soglia di tolleranza per orari su base mensile (la rilevazione dei dati per gli orari è mensile; idem per il settlement)
    - 1% 2010, 0,5% dal 2011 (a regime)
  - Soglia di tolleranza per non orari su base annua (la rilevazione dei dati per i non orari è mensile solo per i punti per fasce o con Pd > 16,5 kW; per gli altri è annuale)
    - 2.5% 2010, 2% dal 2011 (a regime)



# Coerenza trasporto e dispacciamento

Parte 2


- Controllo separato per ciascuna area di riferimento e per ciascun UdD su base annua
  
- In caso di mancato rispetto delle soglie di tolleranza:
  - Anni 2008 e 2009 (soglia unica)
    - Sospensione liquidazione partite economiche LP e SEM2
  - Dal 2010 (soglie differenziate)
    - Sospensione liquidazione partite economiche SEM 2 se problema con soglia orari
    - Sospensione liquidazione partite economiche LP se problema con soglia non orari

Mancata corrispondenza fra dati di trasporto e dati di dispacciamento è indice di possibili errori nella attività di aggregazione delle misure svolta dalle imprese distributrici




# Obblighi informativi: sessione SEM1

Parte 2




# Obblighi informativi: sessione SEM2

Parte 2




# Obblighi informativi: rettifiche tardive

Parte 2



# Obblighi informativi: rettifiche tardive

Parte 2





# Vademecum per UdD per settlement anno n

Parte 2

- Mese m+1, anno n
  - Settlement mensile del mese m, anno n: immissioni, prelievi orari, quota convenzionale del PRA
  
- Dicembre anno n (Sessione SEM1) (no AU)
  - Rettifiche di settlement primo semestre anno n.
  
- Luglio anno n+1 (conguagli + Sessione SEM2)
  - Conguaglio load profiling, IP e compensativo anno n
  - Rettifiche di settlement anno n non gestite in SEM1
  
- Luglio anno n+2 fino a n+6
  - Rettifiche tardive anno n





# Esempio di trattamento rettifiche

Parte 2

## Rettifica di misura che modifica i prelievi da gennaio 2005 ad oggi (1/2)

- Partita fisica relativa anno 2005
  - Partite economiche secondo allegato A delibera ARG/elt 65/08
  - La liquidazione sarà effettuata nella prima delle sessioni utili SEM1 e SEM2 previste dal TIS con sconti e maggiorazioni calcolati dal 22 maggio 2008
  
- Partita fisica relativa anno 2006
  - Partite economiche secondo delibera ARG/elt 110/08
  - La liquidazione sarà effettuata nella prima delle sessioni utili SEM1 e SEM2 previste dal TIS con sconti e maggiorazioni calcolati dal 6 agosto 2008
  
- Partita fisica relativa anno 2007
  - Partite economiche secondo allegato A delibera ARG/elt 34/09
  - La liquidazione sarà effettuata nella prima delle sessioni utili SEM1 e SEM2 previste dal TIS con sconti e maggiorazioni calcolati dal 27 marzo 2009



# Esempio di trattamento rettifiche

Parte 2

Rettifica di misura che modifica i prelievi da gennaio 2005 ad oggi (2/2)

- Partita fisica relativa anno 2008
  - Partite economiche secondo disposizioni TIS
  - Liquidazione nella sessione rettifiche tardive di luglio 2010 con sconti e maggiorazioni calcolati da 31 luglio 2009
  
- Partita fisica relativa anno 2009
  - Partite economiche secondo disposizioni TIS
  - Liquidazione nella sessione rettifiche di settlement di luglio 2010



# Transitorio di applicazione

Parte 2

- Anno 2008
  - Liquidazione rettifiche di settlement in unica sessione contestuale a conguaglio load profiling
    - Partite economiche entro 30 settembre 2009
    - Liquidazione entro 15 ottobre 2009
  - Rettifiche tardive come da normativa a regime
  
- Anno 2009
  - Liquidazione rettifiche di settlement solo in sessione SEM2
    - Tempistiche come da normativa a regime
    - Sessione SEM1 non prevista
  - Rettifiche tardive come da normativa a regime



# CRITERI PER IL SETTLEMENT IN MANCANZA DI TRASMISSIONE DATI



# PRA, CRPU, energie orarie convenzionali

Parte 3

- Normativa già prevista nel TILP e nella del. ARG/elt 29/08
- Mancanza comunicazione da parte delle imprese distributrici sottese
  - L'impresa distributtrice di riferimento usa i dati comunicati nel mese precedente
- Mancanza comunicazione da parte delle imprese distributrici di riferimento
  - Terna usa i dati comunicati nel medesimo mese dell'anno precedente
    - Solamente per PRA
  - Terna usa i dati comunicati nel mese precedente
    - CRPU e energie orarie convenzionali



# ATTENZIONE !!!

- In ogni caso i dati ufficiali sono solamente quelli pubblicati da Terna sul proprio sito Internet.
- Dati la cui pubblicazione è in carico a Terna, ancorché prodotti e comunicati dalle imprese distributrici, non sono tenuti in considerazione ai fini del settlement.



# Integrazioni apportate nel TIS

Parte 3

- Criteri di gestione delle rettifiche ai CRPU e all'energia oraria convenzionale per IP
- Criteri per immissioni e prelievi orari analoghi a quanto previsto nel TILP per PRA



- Ammessa solamente se:
  - Attribuito un CRPU non nullo a UdD privo di punti di prelievo non trattati su base oraria
  
- Rettifica CRPU
  - Comunicata entro giorno 20 mese successivo
    - Terna attribuisce a UdD quota di PRA pari a zero
    - Terna corregge CRPU attribuito AU
    - Terna utilizza CRPU AU corretto per settlement
  - Comunicata dopo giorno 20 mese successivo
    - Nessun intervento nel settlement
    - Errore riconciliato in sede di conguaglio LP





# Rettifica energie orarie convenzionali

Parte 3

- L'energia oraria convenzionale è l'energia attribuita a ciascun UdD in ciascuna ora con riferimento ai punti non orari IP inclusi nel suo contratto di dispacciamento
  
- Ammessa solamente se:
  - Attribuita un'energia oraria convenzionale non nulla a UdD privi di punti IP non orari
  
- Rettifica energia oraria convenzionale
  - Comunicata entro giorno 20 mese successivo
    - Terna attribuisce a UdD profilo IP non orario pari a zero
  - Comunicata dopo giorno 20 mese successivo
    - Nessun intervento nel settlement
    - Errore riconciliato in sede di conguaglio IP



# Criteri per immissioni

Parte 3

- Mancanza comunicazione da parte delle imprese distributrici sottese
  - L'impresa distributrice di riferimento usa i dati comunicati nel mese precedente
    - Unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW
  - Terna usa i dati comunicati nel mese precedente
    - Unità di produzione diverse dalle precedenti
  
- Mancanza comunicazione da parte delle imprese distributrici di riferimento
  - Terna usa i dati comunicati nel mese precedente



## Criteria per prelievi orari

Parte 3

- Mancanza comunicazione da parte delle imprese distributrici sottese
  - L'impresa distributrice di riferimento usa i dati comunicati nel mese precedente
  
- Mancanza comunicazione da parte delle imprese distributrici di riferimento
  - Terna usa i dati comunicati nel mese precedente



- I criteri relativi a immissioni e prelievi trovano applicazione a partire dall'1 gennaio 2010
  - Utilizzo criteri genera oneri finanziari sugli UdD associati alla determinazione degli sbilanciamenti sulla base dei prelievi e immissioni del mese precedente, non necessariamente compatibili con i programmi presentati dagli UdD per il mese corrente
  - Tali oneri sono recuperati una volta comunicati dalle imprese distributrici i dati corretti riferiti al mese corrente (ciò avviene in sede di rettifica ai dati di misura)
  - Dal 2010 prevista regolazione incentivante su aggregazione con erogazione indennizzo automatico a copertura degli oneri finanziari suddetti
  
- Eccezione:
  - Per consentire il settlement dei prelievi orari l'impresa distributtrice di riferimento utilizza i dati dei prelievi orari del mese precedente in mancanza di dato inviato dalle imprese distributrici sottese
    - Disposizione implicita nel TILP laddove si prevedeva l'utilizzo dei dati del mese precedente ai fini della determinazione del PRA.



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

**DOMANDE.....**

